

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70°

ROMA - Mercoledì, 5 giugno 1929 - ANNO VII

Numero 130

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1.2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. — Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. — Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Asmara: A. A. e F. Cicero. — Avellino: Leprino C. — Bari: Libr. editr. Fava Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. — Belluno: Silvio Benetta, editore. — Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: Russo Francesco. — Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.I.I. — Bologna: Libr. editr. Cappelli Licinio, via Farini, 6. — Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. — Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. — Brindisi: Carlucci Luigi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Campobasso: Colaneri Giovanni Casa Molisana del libro. — Caserta: F. Croce e Figli. — Catania: Libr. Editr. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internaz., via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: Scaglione Vito. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: Nani e C. — Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). — Cremona: Libreria Sonzogni E. — Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. — Enna: G. B. Buscemi. — Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace 31. — Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. — Fiume: Libr. Pop. «Minerva», via Galilei, 6. — Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. — Foggia: Piloni Michele. — Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. — Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I. Soc. Editr. Intern., via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: Signorelli F. — Gorizia: Paternelli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: S. Benedusi; Cavillotti G. — Livorno: S. Belforta e C. — Lucca: S. Belforta e C. — Macerata: P. M. Ricci. — Mantova: U. Mondoni, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anno Giacomo. — Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Piroli, via Arcivescovado n. 1; Libreria Italia, via Durini n. 1. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. — Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. — Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. — Nuoro: Margaroli G. — Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. — Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: Libreria Piaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. — Pavia: Bruni & Marelli. — Perugia: Natale Simonelli. — Pesaro: Rodops Gennari. — Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo. — Pistola: A. Pacinotti. — Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. — Potenza: Ditta Raffaele Marchesello. — Ravenna: E. Lavagna & Figli. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. — Rieti: A. Tomasetti. — Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Grafico De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. — Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. — Sassari: G. Ladda, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: Pietro Lodola. — Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: E. Zaruochi, via Dante, 9. — Spezia: A. Zaccutti, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. — Teramo: L. D'Ignazio. — Terni: Stabilimento Alcega. — Torino: Editrice P. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. — Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: Edit. Marcello Deserti, via S. Pietro, 6. — Treviso: Longo & Zoppelli. — Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: Libreria Minerva di Cocopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: Alfonso Benadetti, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: Maj & Mainati. — Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: Bernardo Cornale. — Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. — Vicenza: Giovanni Galia, via Cesare Battisti. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. De Scafield, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: Rosenberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. — Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristofaris.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. — Lugano: Alfredo Arnold. Rue Lavini Perreghini. — Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze . . . . . Pag. 2494

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

1487. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 826.  
Suppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montesano Salentino . . . . . Pag. 2494

1488. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 827.  
Suppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Gerolanuova . . . . . Pag. 2495

1489. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 828.  
Suppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Assolara ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Paderno Cremonese. . . . . Pag. 2495

1490. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 829.  
Suppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Terrasa . . . . . Pag. 2495

1491. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 830.  
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Refrontolo . . . . . Pag. 2496
1492. — REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 832.  
Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili. . . . . Pag. 2496
1493. — REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 837.  
Modificazioni all'art. 8 della convenzione 27 settembre 1924 per la costruzione degli edifici per il Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvata col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323 . . . . . Pag. 2496
1494. — REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 831.  
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Rinco e Colcavagno . . . . . Pag. 2497
1495. — REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 838.  
Compensi e indennità per la compilazione del testo unico di Stato per le singole classi elementari. Pag. 2497
1496. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 843.  
Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Imperia . . . . . Pag. 2497
1497. — REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 844.  
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli esami di concorso nel Corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici) . . . . . Pag. 2498
1498. — REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 845.  
Scioglimento dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica, nomina di un commissario liquidatore, e devoluzione di ogni attività patrimoniale dell'ente all'Opera nazionale Balilla . . . . . Pag. 2498
1499. — REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 846.  
Autorizzazione per il quartiere Santa Fara dell'abitato di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, della sostituzione del trasferimento al consolidamento. . . . . Pag. 2498
1500. — REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 842.  
Tariffa per posta aerea . . . . . Pag. 2499
1501. — REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 839.  
Determinazione dell'assegno annuo da corrispondere al titolare del Regio vice consolato in Toronto e dell'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio del vice consolato stesso . . . . . Pag. 2499
1502. — REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3512.  
Erezione in ente morale della Società italiana di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 2499
- REGIO DECRETO 9 maggio 1929.  
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato inter-provinciale fascista dei bancari di Torino . . . . . Pag. 2500
- DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1929.  
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Rieti . . . . . Pag. 2500

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO**

**Ministero dei lavori pubblici:**

R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 500, col quale è stato prorogato di anni 25 dal 22 aprile 1929 al 22 aprile 1954 il termine stabilito per il compimento delle opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento della città di Bologna . . . . . Pag. 2500

R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia . . . . . Pag. 2500

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia nazionale:** Diffida . . . . . Pag. 2500  
**Ministero delle finanze:** Media dei cambi e delle rendite. . . . . Pag. 2500

**ORDINI CAVALLERESCHI**

**Revoca di onorificenze.**

Con R. decreto 18 febbraio 1929-VII, su proposta di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il R. decreto 27 marzo 1924 col quale l'avvocato Fico Italo fu Domenico fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(2965)

Con R. decreto 30 gennaio 1929-VII, su proposta di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il R. decreto 7 giugno 1926 col quale il rag. Gino Luchini del fu Vincenzo fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(2966)

**LEGGI E DECRETI**

Numero di pubblicazione 1487.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 826.

**Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montesano Salentino.**

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2042, col quale il comune di Montesano Salentino è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Miggiano;

Vista la deliberazione del podestà di Miggiano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Montesano Salentino;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Montesano Salentino è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 214. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1488.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 827.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Gerolanuova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1928-VII, n. 2736, col quale il comune di Gerolanuova è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pompiano;

Vista la deliberazione del podestà di Pompiano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Gerolanuova;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Gerolanuova è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 215. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1489.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 828.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Assolara ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Paderno Cremonese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 ottobre 1928-VI, n. 2969, col quale i comuni di Assolara e Paderno Cremonese venivano riuniti in un solo Comune denominato Paderno Assolara, con sede nella frazione Paderno;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Paderno Assolara funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Assolara è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Paderno Cremonese è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Paderno Assolara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 216. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1490.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 829.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Terrasa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2409, col quale il comune di Terrasa è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Candia Lomellina;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Candia Lomellina, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Terrasa;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Terrasa è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 217. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1491.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 830.

**Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Refrontolo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1502, col quale il comune di Refrontolo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pieve di Soligo;

Vista la deliberazione del podestà di Pieve di Soligo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Refrontolo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Refrontolo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 218. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1492.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 832.

**Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per gli incarichi previsti nell'art. 53 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 31 dicembre 1928 dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, è prorogato al 31 dicembre 1931.

Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, è prorogato al 30 giugno 1932.

Art. 2.

Per gli esami di ammissione al gruppo C del personale degli archivi notarili la Commissione potrà essere presieduta dal magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di direttore dell'ufficio degli archivi stessi, anche se di grado inferiore al quinto. Resta così modificato l'art. 5, penultimo comma, del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 220. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 837.

**Modificazioni all'art. 8 della convenzione 27 settembre 1924 per la costruzione degli edifici per il Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvata col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la convenzione 27 settembre 1924, fra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'on. sen. marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale, per la costruzione degli edifici per l'Istituto superiore agrario di Bologna;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 8 della citata convenzione 27 settembre 1924, approvata con R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301, è sostituito il seguente:

« Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di L. 620.000 al saggio del 6.25 per cento e della quota di ammortamento in 35 anni, a partire dall'esercizio

1929-30 sarà aumentato di L. 42.690.44 lo stanziamento del capitolo che nell'esercizio 1929-30 corrisponderà al capitolo 113-bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente del Ministero della pubblica istruzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 285, foglio 1. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 831.

**Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Rinco e Colcavagno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2418, col quale i comuni di Rinco e Colcavagno sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Scandeluzza;

Vista la deliberazione del podestà di Scandeluzza, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Rinco e Colcavagno;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Rinco e Colcavagno sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 284, foglio 219. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1495.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 838.

**Compensi e indennità per la compilazione del testo unico di Stato per le singole classi elementari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, numeri 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa alle norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I compensi ai componenti la Commissione, di cui all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 5, e alle persone, ancorchè dipendenti dallo Stato, le quali prestino comunque opera per la compilazione del testo unico di Stato per le singole classi elementari, sono determinati, in deroga alle vigenti norme, dal Ministro per la pubblica istruzione, di volta in volta che ve ne sia il bisogno, sui fondi a tale scopo iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Alle persone, di cui al precedente comma, le quali risiedono fuori Roma e non siano dipendenti dallo Stato, sono liquidate le indennità di viaggio e di soggiorno, corrispondendo loro il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe e l'indennità giornaliera di L. 70.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 285, foglio 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1496.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 843.

**Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Imperia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 14 febbraio 1929 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Imperia ha approvato la nuova tariffa per la tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Imperia, deliberata da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 14 febbraio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII*  
*Atti del Governo, registro 285, foglio 7. — MANCINI.*

Numero di pubblicazione 1497.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 844.

**Modifiche alle vigenti disposizioni sugli esami di concorso nel Corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368, modificato col R. decreto 6 maggio 1928, n. 1553, sulla composizione della Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo;

Viste le norme per l'avanzamento al grado di maggiore medico della Regia marina, approvate col R. decreto 30 giugno 1921, n. 1122;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368, alla dizione: « un ufficiale medico del Corpo anzidetto, segretario senza voto » è sostituita la seguente: « un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, segretario senza voto, di grado non inferiore a consigliere ».

Art. 2.

Nell'art. 2 delle norme approvate col R. decreto 30 giugno 1921, n. 1122, alla dizione: « un maggiore medico, segretario senza voto » è sostituita la seguente: « un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto ».

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche ai concorsi banditi e non ancora espletati alla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII*  
*Atti del Governo, registro 285, foglio 8. — MANCINI.*

Numero di pubblicazione 1498.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 845.

**Scioglimento dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica, nomina di un commissario liquidatore, e devoluzione di ogni attività patrimoniale dell'ente all'Opera nazionale Balilla.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 942, con il quale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Veduta la domanda con la quale il presidente del predetto Istituto propone lo scioglimento dell'Istituto stesso, la nomina di un commissario liquidatore e la devoluzione di ogni attività patrimoniale dell'ente all'Opera nazionale Balilla;

Veduto l'art. 29 del suddetto statuto, e considerata l'opportunità di accogliere tale domanda;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° L'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia è disciolto dalla data di inserzione del relativo annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2° Dalla stessa data, l'on. avv. Vico Pellizzari è nominato commissario liquidatore del predetto Istituto.

3° L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare l'ammontare delle attività patrimoniali dell'Istituto, senza altra ulteriore formalità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII*  
*Atti del Governo, registro 285, foglio 9. — MANCINI.*

Numero di pubblicazione 1499.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 846.

**Autorizzazione per il quartiere Santa Fara dell'abitato di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, della sostituzione del trasferimento al consolidamento.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Ritenuto che con R. decreto 2 marzo 1916, n. 299, l'abitato di San Cataldo (Caltanissetta) è stato aggiunto agli abitati da consolidare nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

Ritenuto che, in seguito ad ulteriori accertamenti, è risultata l'opportunità di sostituire al consolidamento di

detto abitato il parziale trasferimento, limitatamente al quartiere Santa Fara;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911 e dell'articolo 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è autorizzata, per il quartiere Santa Fara dell'abitato di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, la sostituzione del trasferimento al consolidamento del quartiere stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 285, foglio 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1500.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 842.

Tariffa per posta aerea. —

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 632 del 3 aprile 1926, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2236;

Visti i Regi decreti 9 luglio 1926, n. 1381, e 2 giugno 1927, n. 991;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Viste le disposizioni concernenti il trasporto della posta-lettere per via aerea, stabilite nella Conferenza dell'Aja del settembre 1927;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli oggetti di corrispondenza di ogni categoria, ordinari, raccomandati, assicurati e per espresso, impostati nel Regno e diretti all'estero, per i quali venga chiesto il trasporto per via aerea su tutto o parte del percorso, sono assoggettati, in più delle tasse normali, ad una soprattassa speciale in ragione di L. 1 per ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi e per ogni 1000 chilometri o frazione di 1000 chilometri.

Tale soprattassa è suscettibile di aumento per le corrispondenze che debbano essere trasportate su linee aeree di

notevole lunghezza la cui istituzione ed il cui esercizio richiedano spese straordinarie.

Art. 2.

In caso di mancanza totale di francatura, le corrispondenze aeree, di cui sia obbligatoria la francatura, non hanno corso; quelle di cui la francatura è facoltativa hanno corso per le vie ordinarie.

In caso di deficienza di francatura, le corrispondenze, di cui sia chiesto il trasporto per via aerea, sono trasmesse con tale mezzo se le tasse pagate rappresentano almeno l'ammontare della soprattassa aerea. Per la riscossione delle tasse postali non pagate si applicano le disposizioni della Convenzione postale internazionale vigente.

Art. 3.

Il corrispettivo dovuto dalle Amministrazioni postali estere a quella italiana per bonificazione delle spese di trasporto aereo sulle linee interne del Regno ed originarie da scali italiani, ed il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione postale italiana a quelle estere per i trasporti sulle loro linee aeree, sono stabiliti in conformità del capitolo V delle citate disposizioni dell'Aja.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII  
Atti del Governo, registro 285, foglio 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1501.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 839.

**Determinazione dell'assegno annuo da corrispondere al titolare del Regio vice consolato in Toronto e dell'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio del vice consolato stesso.**

N. 839. R. decreto 18 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, l'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Regio vice consolato in Toronto e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio del vice consolato stesso sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 20,000 e L. 20,000 oro annue, a decorrere dal 1° aprile 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1502.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3512.

**Erezione in ente morale della Società italiana di ostetricia e ginecologia.**

N. 3512. R. decreto 24 dicembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società italiana di ostetricia e ginecologia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII

